



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 285 DG del 23 LUG 2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA CON LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. E FAMAFARM S.R.L.

Attestazione di legittimità e regolarità dell'istruttoria

Il dirigente della struttura semplice
Trasferimento Tecnologico (TTO)
(dott. Antonio Cannarozzo)

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e alle verifiche contabili svolte:

- si provvede alle registrazioni contabili.
- il provvedimento non comporta registrazioni contabili, né impegni finanziari futuri.

Il dirigente della struttura complessa
Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione
Firmato (dott. Elena Teresa Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DEL

Direttore Scientifico	Direttore Amministrativo	Direttore Sanitario
dott. Giovanni Apolone	dott. Andrea Frignani	dott. Oliviero Rinaldi

L'atto si compone di 9 (nove) pagine di cui 6 (sei)
pagine di allegati parte integrante
atti n. 1.6.05.02 - 279/2020

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore



IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Responsabile del procedimento della s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO) che, a seguito di istruttoria, attesta:

premesso che, con comunicazione del 7 giugno 2020 depositata in atti, la dott.ssa Cristina Ferraris, Dirigente Medico presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (Senologia), ha chiesto la stipula di un accordo di riservatezza con Laboratorio Farmacologico Milanese s.r.l. (LFM) con sede legale in Caro Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA) e con FAMAFARM S.r.l., sede legale in Via Torre d'Augusto 37 Trento (TN), per verificare la possibilità di una collaborazione in merito al processo innovativo di rielaborazione tecnologica del tocotrienolo per l'uso farmaceutico;

dato atto

- che, per la conduzione del progetto sopracitato, è prevista la trasmissione di informazioni confidenziali;
- che tali informazioni, da utilizzare al solo ed esclusivo scopo di cui sopra, sono da assoggettare al vincolo della segretezza;

visti

- la nota 17 luglio 2020, agli atti, con la quale la dott.ssa Cristina Ferraris ha richiesto ed ottenuto il parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi dal Direttore Scientifico e dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia dott. Roberto Salvioni;
- l'Accordo di riservatezza, nell'ultima versione concordata con la s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO), allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, già sottoscritto dalle controparti;

dato atto che l'accordo di cui trattasi non prevede oneri né introiti per la Fondazione;

considerato che la realizzazione di attività di assistenza e ricerca sanitaria e la stipulazione dei correlati atti contrattuali rientrano nella missione e nelle finalità della Fondazione, in conformità alle disposizioni degli artt. 2 e 3 dello Statuto della Fondazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12F del 20 febbraio 2012;

ritenuto pertanto di approvare l'Accordo di riservatezza al fine di tutelare le informazioni che saranno oggetto di discussione tra le parti;

considerato altresì che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009;

s.p. **Legato atto** dell'attestazione di regolarità dell'istruttoria sia sotto il profilo tecnico che di legittimità, nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;



richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;

visti i pareri favorevoli dei Direttori Scientifico, Amministrativo e Sanitario della Fondazione resi per quanto di competenza,

DETERMINA

- 1- di approvare l’Accordo di Riservatezza allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, per la trasmissione di informazioni confidenziali come meglio specificato in premessa, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Cristina Ferraris, Dirigente Medico presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (Senologia);
- 2- di individuare il Responsabile Scientifico quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con particolare riferimento al relativo monitoraggio, nonché quale persona autorizzata al trattamento dei dati oggetto dell’Accordo di riservatezza in argomento;
- 3- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano Manfredi

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

N. 285 DG del 23 LUG 2020

composto di n. 6 pagine

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ("INT") con sede legale in Milano, via G. Venezian
Codice Fiscale 80018230153 Partita IVA n. 04376350155, rappresentata dal Dr. Stefano Manfredi in
qualità di Direttore Generale

E

FAMAFARM S.r.l., ("FAMAFARM") con sede legale in Via Torre d'Augusto 3738122 Trento (TN) CF
e PIVA 0256906022, rappresentata dall'Amministratore Unico, Prof. Marco Greco;

(altrimenti denominate congiuntamente Divulganti);


E

Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. ("LFM") con sede legale in Caronno Pertusella (VA) in via
n via Monterosso 273 Partita IVA 01192310124 in persona del legale rappresentante dott. Davide Businelli
(nel seguito denominata come "Parte Ricevente")

(d'ora innanzi, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- INT con la Dott.ssa Cristina Ferraris, Medico Chirurgo presso la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (Senologia), ha ideato uno studio clinico avente ad oggetto l'utilizzo del tocotrienolo nelle donne con carcinoma mammario;
- FAMAFARM con le Dott.sse Francesca Ferri e Maria Teresa Armano hanno partecipato per mettere a punto il suddetto studio e ideato un processo innovativo connesso al tocotrienolo;
- in data 16 marzo 2020 è stata depositata una domanda di Brevetto per Invenzione Nr. 102020000005575 a titolarità congiunta INT e FAMAFARM dal titolo: "Tocotrienolo stabile ad azione immunostimolante";
- LFM attiva nel campo della produzione farmaceutica, per la produzione di dispositivi medici è conforme a quanto previsto dalle norme in materia di Norme di Buona Fabbricazione (GMP);



- Le Divulganti intendono rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche relative al processo innovativo di ri-laborazione tecnologica del tocotrienolo per l'uso farmaceutico, al fine di verificare i presupposti di una possibile collaborazione tra le Parti;
- le Divulganti desiderano pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente Accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che le Divulganti ritengano opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.

Tutto ciò premesso

- 1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Riservatezza.
- 2) Il presente Accordo di Riservatezza (di seguito indicato come "Accordo") ha efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione ("Data Effettiva").
- 3) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate tutte le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Divulganti") all'altra ("Parte Ricevente").
Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi senza preventivo accordo scritto delle Parti.
- 4) Le Divulganti saranno tenute a rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che queste ritengano necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.
- 5) Le Informazioni Riservate delle Divulganti potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nelle premesse.
- 6) La Parte Ricevente si obbliga a non divulgare le Informazioni Riservate delle Divulganti, sottoponendole alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 7) La Parte Ricevente dovrà assicurare che i componenti della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali Informazioni Riservate, qualora necessario, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.



8) Ciascuna Parte designa, nell'ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate:

- per le Divulganti

INT: dott.ssa Cristina Ferraris– Dirigente Medico

FamaFarm: dott.ssa Francesca Ferri e dott.ssa Maria Teresa Armano

- per la Parte Ricevente: Dr. Davide Businelli, Dr.ssa Mara Ceriani (PA), Dr. Ivo Panzeri (QP), Dr.ssa Morena Barletta (QA).

Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

9) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare che:

a) siano di dominio pubblico al tempo in cui sono state divulgate o divenute di dominio pubblico per atto o comportamento non imputabile alla Parte Ricevente o alla sua organizzazione;

b) la relativa divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di pubblica autorità;

c) siano rivelate alla Parte Ricevente da terzi che ne abbiano il diritto e di cui esiste prova documentale.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera b) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare alle Divulganti rendendosi disponibile a coadiuvare queste ultime in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

10) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalle Divulganti che rimangono, pertanto, di proprietà di queste ultime.

11) Il presente Accordo avrà validità per 10 (dieci) anni dalla Data Effettiva sopra indicata, e per il periodo di 10 (dieci) anni successivi alla sua cessazione. Qualora s'intendesse usufruire successivamente al predetto periodo delle informazioni di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a mettere a conoscenza la controparte affinché riceva il nulla osta per l'utilizzo.

12) Alla Parte Ricevente è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate, salvo previa espressa autorizzazione, rilasciata per iscritto, dalle Divulganti. Le Informazioni Riservate dovranno essere utilizzate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo scopo del presente accordo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o



arrechino altrimenti danno. Le informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate.

13) Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni Riservate per gli scopi di cui alle Premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

14) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta delle Divulganti, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alle Divulganti o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente che sarà inviato alle Divulganti.

15) Né il presente Accordo né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo, dando tempestiva comunicazione del relativo subentro in virtù delle suddette modifiche intervenute.

16) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.

17) Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge Italiana.

18) Per ogni disputa riguardante l'Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

19) Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente a tutela della privacy ivi incluso il Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

20) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.



21) Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare informatico e viene approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, come aggiunto dall'art. 6 D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012 n. 22;

22) Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, con oneri a carico del soggetto richiedente ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono ripartite in pari quote tra le Parti.

Milano, li

Per Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Manfredi

Luogo e data _____

Per FAMAFARM S.r.l.

L'Amministratore Unico
Prof. Marco Greco

Luogo e data ERROANO P. 25/06/2020

Per Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.

Il Legale Rappresentante
Dr. Davide Businelli

